

Ai fini dell'applicazione del contingente previsto al presente punto la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 4, procedere ad una ripartizione del quantitativo annuo tra le due destinazioni previste alle lettere a) e b), in funzione dell'utilizzazione tradizionale dei prodotti in questione per ciascuna destinazione.

*Articolo 4*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

*Articolo 5*

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87 i testi relativi ai codici 0714 20 00 e 1108 14 00 della nomenclatura combinata, figuranti nel suddetto regolamento sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE